Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 9 gennaio 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Ricompense al valore dell'Esercito. Pag. 154

LEGGI E DECRETI

1977

LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984.
Coordinamento degli interventi pubbblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani . . . . Pag. 155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1977.
Determinazione degli uffici del Ministero dei trasporti Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e dell'ufficio speciale affari soppressione EAM e personale di ruolo ad esaurimento, competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza . Pag. 159

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1977.
Valore e caratteristiche tecniche di cinque francobolli della serie ordinaria « Artisti, letterati e scienziati italiani » aventi come soggetti Luigi Cherubini, Pietro Aretino, Carlo Goldoni, Filippo Brunelleschi e Edoardo Bassini. Pag. 160

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1977.
Adeguamento delle pensioni dovute dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara. Pag. 160

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1977.
Misure dell'assegno giornaliero e dei contributi per i lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana . . . . Pag. 161

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1977.
Norme per il controllo della produzione, del deposito della circolazione e dell'impiego di benzolo, toluolo e xiloli nonché di idrocarburi paraffinici, olefinici o naftenici. Pag. 161

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1977.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XII Salone internazionale delle vacanze e del turismo - Vacanze '78 », in Torino. Pag. 164

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1977.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII Mercato professionale nazionale del florovivaismo da reddito Flormart - Floritecnica - Hobbyflora », in Padova . . . . Pag. 164

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1977.
Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche. Pag. 165

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1977.
Conferma di un membro dell'assemblea generale consortile del Consorzio autonomo del porto di Genova. Pag. 165

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1977.
Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti . . Pag. 165

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1977.
Coefficienti di aggiornamento per l'anno 1977 del redditi iscritti nel catasto dei fabbricati . . . . Pag. 166

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1978.

Determinazione, per il biennio 1978-79, della misura dei contributi dovuti, ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni, alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti . . . . Pag. 166

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1978.

Dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva e temporanea di alcuni prodotti dell'industria siderurgica e tessile . . . . . Pag. 167

COMUNITA' EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . . . Pag. 168

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Cessazione di notai dall'esercizio . . . . . Pag. 168

Avviso di rettifica . . . . Pag. 168

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Casa del Pino », in Torre Annunziata. Pag. 168

Sostituzione del liquidatore della società Cooperativa laghi pontini - Co.La.Po. - Società a r.l., in Latina-Fogliano Pag. 168

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Nomina dei presidenti di casse comunali di credito agrario site in provincia di Foggia . . . . . . Pag. 169

Autorizzazione alla Banca Carfì Linares, società per azioni, in Vittoria, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività al Banco di Sicilia, istituto di diritto pubblico, in Palermo . . Pag. 169

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Sessione di esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1978 . . . . Pag. 169

Ospedale civile « Umberto I » di Nocera Inferiore:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 170

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto oculista . . . . Pag. 170

Ospedale geriatrico di Padova: Concorso ad un posto di assistente medico addetto alla divisione acuti - disciplina geriatrica . . . . Pag. 170

Ospedale consorziale di Bari: Concorso ad un posto di ispettore sanitario . . . . Pag. 170

Ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza: Concorso a tre posti di assistente della divisione di chirurgia pediatrica. Pag. 171

Ospedale « Paradiso » di Gioia del Colle: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista . . Pag. 171

Ospedale civile « L. Annibaldi » di Offida: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 171

Istituto per l'infanzia di Trieste: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 171

Istituto provinciale per la maternità di Milano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio . . . . Pag. 171

Istituti riuniti di assistenza sanitaria e di protezione sociale di Roma: Concorso ad un posto di aiuto cardiologo presso l'ospedale nuovo « Regina Margherita » . Pag. 171

Ospedale « S. Giovanni di Dio » di Fondi:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 172

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione. Pag. 172

Ospedale « V. Emanuele II » di Catania: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 172

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 31 ottobre 1977, n. 30.

Norme per la difesa dei boschi dagli incendi Pag. 172

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 agosto 1977, n. 16-103/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, per quanto attiene il programma di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, alla qualifica di insegnante delle scuole dell'infanzia, del ruolo delle insegnanti delle scuole dell'infanzia, nonché per quanto concerne le modalità di effettuazione del corso di cui all'art. 28 della medesima legge Pag. 175

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valore dell'Esercito

Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1977

Sono conferite le seguenti ricompense al valore dell'Esercito:

MEDAGLIE DI BRONZO

Al tenente colonnello g. spe (RN) Steno CARRARO, nato a Vittorio Veneto (Treviso) il 15 gennaio 1928, comandante del 1° btg. g. mn. « Garda ». — Comandante di btg. g. mn. interveniva con immediatezza nelle terre del Friuli gravemente colpite dal terremoto. Guidava e coordinava personalmente senza sosta, con estrema perizia, per settimane, l'impiego del personale e dei mezzi del suo reparto e dei suoi rinforzi nei settori tra i più difficili e pericolosi della zona. Avuto anche l'incarico di procedere alla demolizione di particolari complesse strutture irrimediabilmente lesionate — campanili di Madonna di Buia, Osoppo e Sammardenchia, ala N.E. dell'Ospedale civile di Gemona — incombenti su abitazioni e rotabili di vitale importanza, procedeva direttamente allo studio ed ai calcoli dei piani di abbattimento, nonché all'applicazione pratica dei piani stessi. Attuava un vero e proprio impiego classico degli esplosivi, affrontando, con ammirevole serenità d'animo, il rischio incombente e dimostrando, in ogni intervento, coraggio e somma perizia da tutti ammirata e da cui è derivato lustro e decoro per l'Arma del genio e per l'Esercito tutto. — Friuli, giugno 1976.

Al sottotenente g. cpl. tratt. Agostino FERRARI, nato a Bressanone (Bolzano) l'8 dicembre 1952, della Cp. g.p. «Julia». — A diporto nell'abitato di Gemona al verificarsi del violento sisma del 6 maggio 1976, riuniva alcuni militari in libera uscita e immediatamente interveniva in soccorso delle persone rimaste sotto le macerie. Pur avendo la propria casa gravemente danneggiata, proseguiva con abnegazione il recupero dei feriti e dei sepolti, nell'abitato e in caserma, operando in condizioni di estrema difficoltà ed esponendo spesso la propria vita a manifesto rischio, a causa del perdurare delle scosse e dei crolli. Il suo esemplare e disinteressato comportamento, riconosciuto ed apprezzato dalle autorità e dalla popolazione, contribuiva a ridurre i danni del tragico evento ed a rafforzare il prestigio dell'Esercito. — Gemona, 6-15 maggio 1976.

(35)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984.

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la *seguente legge:*

Art. 1.

Ai fini dello sviluppo dell'economia agricola nazionale gli organi di cui ai successivi articoli 3 e 4 provvedono, a partire dall'anno 1978, a fissare gli indirizzi generali e gli obiettivi, nonché al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, ivi comprese le colture ai fini di trasformazione industriale, della forestazione, dell'irrigazione, delle colture arboree mediterranee con particolare riguardo alla olivicoltura, della vitivinicoltura, nonché della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani, mediante un piano nazionale e programmi regionali secondo quanto previsto dalla presente legge.

Il piano nazionale e i programmi regionali hanno durata quinquennale; per i settori relativi alla forestazione e alla irrigazione hanno durata decennale.

Art. 2.

E' istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA). Esso è composto dai Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per le partecipazioni statali, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per i lavori pubblici, nonché dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per sua delega dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Fatte salve le competenze del Consiglio dei Ministri e del CIPE in ordine agli indirizzi della politica economica generale, il CIPAA esercita, nei limiti previsti dalla presente legge, le funzioni attribuite al CIPE in materia di politica agricolo-alimentare.

Art. 3.

Il CIPAA, entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di previsione del piano precedente, predispone e presenta al Consiglio dei Ministri e alle regioni lo schema di piano nazionale nei settori di cui al precedente articolo 1, in cui siano indicati:

a) gli indirizzi generali e gli obiettivi da conseguire ai fini della presente legge;

b) la ripartizione di massima di tali obiettivi fra le diverse regioni;

c) gli interventi di competenza nazionale da attuarsi dall'amministrazione dello Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno o da società a prevalente partecipazione statale e dal laboratorio nazionale irriguo di cui alla legge 1° luglio 1977, n. 403;

d) l'ammontare dei finanziamenti previsti per la realizzazione del piano nazionale e la loro ripartizione fra gli interventi di competenza nazionale e i programmi regionali;

e) la ripartizione di massima dei finanziamenti tra le regioni per l'attuazione degli interventi di loro competenza;

f) la ripartizione di massima dei finanziamenti relativi agli interventi di cui alla lettera *c*);

g) le attività d'indagine, di studio e di ricerca di carattere nazionale ivi compresa la compilazione della carta di cui al secondo comma del successivo articolo 10.

Le regioni, entro quarantacinque giorni dall'invio dello schema di cui al primo comma del presente articolo, inviano al CIPAA le osservazioni e i pareri sullo schema di piano unitamente a un proprio schema di programma regionale.

L'amministrazione e gli enti di cui alla lettera *c*) del presente articolo, entro trenta giorni dall'invio del sopraddetto schema, inviano al CIPAA e alle regioni interessate le proposte per gli interventi di loro competenza.

Art. 4.

Decorsi i termini di cui al secondo comma del precedente articolo il CIPAA, d'intesa con una commissione composta da un rappresentante di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, acquisiti i pareri delle unioni nazionali delle associazioni riconosciute dei produttori dei settori interessati, delle organizzazioni sindacali e professionali, delle associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute, nonché di altre associazioni nazionali operanti nei settori di cui all'articolo 1, presi in considerazione i pareri e gli schemi di programma comunicati dalle regioni e le proposte dell'amministrazione e degli enti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 3 e valutata la loro coerenza complessiva con gli obiettivi del piano nonché la loro reciproca compatibilità, adotta entro trenta giorni il testo definitivo del piano nazionale da sottoporre alla approvazione del Consiglio dei Ministri.

In caso di mancata intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il Consiglio dei Ministri adotta le sue determinazioni sul piano previa informazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Art. 5.

Successivamente all'approvazione del piano nazionale, le regioni previa acquisizione dei pareri in analogia a quanto previsto nel precedente articolo 4, primo comma, approvano, entro trenta giorni, i loro programmi relativi ai settori di cui alla presente legge, apportando anche eventuali variazioni e modifiche a provvedimenti già adottati in precedenza al fine di coordinarli con i programmi medesimi.

Le regioni dovranno nel provvedimento di adozione dei loro programmi di settore provvedere anche al loro coordinamento con i programmi generali regionali di sviluppo economico e sociale e con i programmi di

assetto territoriale, ove questi siano stati da esse approvati, oppure, in mancanza, con le direttive decise in materia dalle regioni stesse.

Art. 6.

Il CIPAA coordina gli interventi di competenza nazionale di cui alla lettera *c)* del precedente articolo 3. A questo fine le amministrazioni e gli enti di cui alla stessa lettera *c)* sono tenute a fornire, entro il 30 giugno di ogni anno, al CIPAA una relazione annuale circa lo stato di attuazione dei rispettivi interventi nonché ogni altra informazione utile o che venga richiesta.

Le regioni entro la stessa data di cui al comma precedente trasmettono al CIPAA una relazione sullo stato di attuazione dei programmi regionali.

Il CIPAA, entro il 30 settembre di ogni anno, d'intesa con la commissione di cui al primo comma del precedente articolo 4, valuta lo stato di attuazione del piano nazionale e dei programmi regionali ed elabora eventuali proposte di variazione e di aggiornamento anche relative ai finanziamenti, da adottarsi, entro trenta giorni, con le procedure previste per l'approvazione del piano di cui al precedente articolo 4.

Il CIPAA è tenuto a presentare annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del piano nazionale e dei programmi regionali.

Art. 7.

Delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge possono beneficiare secondo le priorità stabilite dagli statuti e dalle leggi regionali: le imprese familiari coltivatrici singole ed associate; le cooperative agricole e i loro consorzi, costituiti da coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli o associati, da mezzadri. coloni e lavoratori agricoli dipendenti con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, sempreché siano iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione; le altre cooperative agricole e loro consorzi, iscritti nel registro e nello schedario predetti; le associazioni dei produttori riconosciute; gli imprenditori non coltivatori diretti che esercitano l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; le società promosse tra imprese familiari diretto-coltivatrici per l'esercizio dell'agricoltura costituite con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio.

Le unità lavorative che saranno assunte da coltivatori diretti ai fini dello sviluppo produttivo di cui alla presente legge e dell'incremento dell'occupazione giovanile ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, in soprannumero a quelle previste dalle leggi vigenti per l'acquisizione della qualifica di coltivatore diretto, non sono computate ai fini della conservazione della qualifica medesima.

Per il settore della forestazione i soggetti beneficiari delle provvidenze sono: le comunità montane, i comuni singoli o associati e i loro consorzi, le aziende speciali, i consorzi forestali, le cooperative e i loro consorzi, gli imprenditori agricoli a titolo principale, nonché le società forestali costituite per una durata non inferiore ad anni diciotto.

Le cooperative e le società forestali sono ammesse al beneficio del pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa per i seguenti atti:

a) atti costitutivi della società e atti di conferimento dei beni immobili o di crediti;

b) atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali;

c) atti di affitto di fondi rustici per una durata di almeno diciotto anni;

d) aumenti di capitale in danaro, beni e crediti, quando gli aumenti sono indirizzati al potenziamento delle attività di cui alle precedenti lettere;

e) emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate alla lettera precedente;

f) atti concessi per le operazioni di cui sopra e precisamente di consenso alla iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle operazioni stesse ed atti di estinzione di queste ultime;

g) atti di concessione di fideiussioni da parte di terzi.

Art. 8.

Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, per il settore zootecnico determinano gli obiettivi, anche quantitativi, della politica di sviluppo della zootecnia, ivi compresi i comparti delle produzioni avicunicole e della piscicoltura nelle acque interne, nonché della produzione foraggera ed i criteri di massima per gli interventi pubblici nel settore tenuto conto sia della esigenza di realizzare gradualmente condizioni di efficienza della produzione, sia dell'esigenza di soddisfare attraverso la produzione interna la domanda dei consumatori.

Gli interventi di cui alla lettera *c)* del precedente articolo 3 avranno riguardo soprattutto alle iniziative concernenti la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti zootecnici.

Art. 9.

Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, indicano gli obiettivi, anche quantitativi, della politica di sviluppo delle produzioni ortoflorofrutticole, ivi comprese le colture a fini di trasformazione industriale, ed i criteri di massima per gli interventi pubblici nel settore, tenuto conto sia della esigenza di realizzare gradualmente condizioni di efficienza della produzione, sia della esigenza di potenziare le esportazioni anche attraverso il miglioramento qualitativo delle colture.

Gli interventi di cui alla lettera *c)* del precedente articolo 3 avranno riguardo soprattutto alle iniziative concernenti la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti ortoflorofrutticoli.

Art. 10.

Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3 per il settore della forestazione avranno riguardo alle esigenze dell'incremento della produzione legnosa, in particolare mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento in terreni non convenientemente utilizzati o utilizzati per colture agricole o attività di allevamento oppure destinabili al rimboschimento o al miglioramento della silvicoltura esistente per la tutela dell'ambiente in genere e dell'assetto idrogeologico in particolare.

Per definire le naturali vocazioni ai fini delle diverse destinazioni di cui sopra dovrà provvedersi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal CIPAA, d'intesa con la commissione di cui al primo comma del precedente articolo 4, alla compilazione della carta delle destinazioni potenziali agricolo-silvo-forestali delle zone di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352.

Inoltre gli indirizzi stessi preciseranno gli interventi di competenza nazionale necessari sia alla tutela e alla valorizzazione dei parchi esistenti e in via di costituzione sia alla lotta contro gli incendi e all'onere per il relativo pronto ed efficace esercizio nonché le modalità per l'individuazione delle zone da destinare a piantagioni di specie legnosa a rapido accrescimento. Tali indirizzi verranno anche realizzati mediante interventi diretti al miglioramento dei boschi esistenti, ivi comprese le opere di trasformazione, conversione e sistemazione idraulico-forestale.

Le regioni provvederanno entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a definire la normativa per la valorizzazione dei prodotti del bosco e sottobosco e per la tutela della flora, anche ai fini della tutela ecologica dell'ambiente.

Per gli interventi di cui al presente articolo, le regioni possono avvalersi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato ai sensi della lettera g) dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Ai fini previsti dal presente articolo le regioni o gli organismi da queste delegati favoriscono la promozione di consorzi volontari tra i proprietari e i conduttori dei terreni; le regioni o gli enti da queste delegati possono altresì costituire coattivamente consorzi tra proprietari e conduttori di terreni con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme fondamentali concernenti i consorzi di miglioramento fondiario.

I proprietari ed i possessori di terreni rimboschiti o migliorati ai sensi della presente legge debbono compiere le operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base ad un piano di coltura e conservazione formato ed approvato secondo quanto stabilito dalle leggi regionali, o, in mancanza, dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3267. In sede di approvazione dei relativi piani di coltura sono stabiliti i tempi ed i modi di utilizzazione delle colture a rapido accrescimento anche in deroga a quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

Art. 11.

Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, per il settore delle irrigazioni determinano gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo dell'irrigazione ed i criteri di massima per i relativi interventi pubblici, con riguardo a bacini idrografici o gruppi di bacini o sottobacini costituenti aree di interventi in materia di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo; determinano altresì le direttive generali per il riordino delle utenze irrigue.

Gli interventi da considerare in via prioritaria sono quelli concernenti l'ultimazione e il completamento di opere già in parte realizzate; i progetti di nuova irrigazione nelle regioni meridionali; l'adeguamento, l'ammodernamento o il ripristino di opere esistenti; la esecuzione di opere di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni e comunque di provvista di acque per usi plurimi, nonché di ravvenamento di falde sotterranee e di loro ricerca; l'esecuzione di opere da effettuarsi in zone montane di prevalente interesse agricolo; la realizzazione di complessi organici di opere in zone anche non classificate di bonifica che consentano un miglioramento delle condizioni di produttività agricola e comunque di esercizio economico dell'agricoltura, nonché quelli da effettuare per aggiornare e rinnovare la rete di scolo dei terreni di piano, anche in rapporto ad una loro razionale sistemazione che consenta più elevate produzioni unitarie; l'assistenza tecnica e la preparazione professionale necessarie alla trasformazione irrigua aziendale.

Il piano nazionale, ai fini degli eventuali aggiornamenti, è verificato ogni biennio con le procedure di cui al precedente articolo 4.

Il 60 per cento del finanziamento è riservato alle regioni meridionali.

Art. 12.

Gli interventi nel settore dell'irrigazione previsti nei piani nazionali e nei programmi regionali di cui alla presente legge riguardano la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche di irrigazione e di quelle connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica nonché quelle di completamento e manutenzione straordinaria della rete dei canali demaniali di irrigazione. Con l'entrata in vigore della presente legge, i canali demaniali di irrigazione tuttora amministrati dal Ministero delle finanze sono trasferiti alle regioni e sottoposti alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione d'interesse regionale ed interregionale.

Si intendono comprese tra le opere da finanziare con gli stanziamenti previsti dalla presente legge anche le opere di accumulo, quando assicurino quote di capacità di invaso per la regolazione idraulica dei corsi d'acqua interessati.

Nella predisposizione dei programmi deve essere considerato l'onere delle spese di manutenzione nei limiti percentuali fissati per la esecuzione delle stesse. Nei territori non classificati di bonifica si applicano le stesse disposizioni previste per le opere di bonifica sempre che esistano organizzazioni idonee ad assicurare la manutenzione e l'esercizio delle opere e degli impianti.

Le opere di accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo nonché le opere primarie di adduzione e riparto delle acque ad uso irriguo, riconosciute, d'intesa con le regioni, di interesse nazionale, vengono eseguite a totale carico dello Stato, applicandosi le norme relative alle opere pubbliche statali per quanto attiene alla istruttoria dei progetti ed alle modalità di esecuzione delle opere.

Art. 13.

Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3, relativamente alle colture arboree mediterranee avranno riguardo alla riconversione, alla trasformazione e alla qualificazione delle colture medesime e in particolare di quelle olivicole, alle iniziative per la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti, con preferenza alle forme cooperative e associative, alle opere di miglioramento fondiario, agli indirizzi produttivi nei comparti predetti, alle priorità ed alle forme di coltivazione e di incentivazione.

Art. 14.

Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3, relativamente al settore della vitivinicoltura, avranno riguardo alla ricostituzione e qualificazione dei vigneti, nel rispetto dei regolamenti (CEE) n. 1162 del 1976 e n. 3140 del 1976, nonché alla difesa fitosanitaria dei vigneti stessi effettuata da organismi associativi con mezzi aerei; alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti con preferenza alle forme cooperative ed associative; alla repressione delle frodi; alla tutela e alla valorizzazione dei prodotti, in particolare quelli VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni determinate), con il fine della loro diffusione nell'ambito comunitario ed extracomunitario.

Art. 15.

Gli indizzi di cui al precedente articolo 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico.

Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in particolare:

a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione produttiva e le produzioni da sviluppre nelle medesime;

b) le opere da realizzare, le priorità e le forme di incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative alle quali assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge vigenti.

Art. 16.

Gli stanziamenti previsti per gli interventi nei settori di cui alla presente legge, sulla base di leggi già in vigore, iscritti in esercizi precedenti del bilancio statale, sono ricompresi nel piano nazionale ove non siano stati impegnati precedentemente alla entrata in vigore della presente legge.

Dei finanziamenti previsti dalla presente legge per interventi di competenza nazionale, è riservata una quota non inferiore al 40 per cento, da utilizzare globalmente nei territori meridionali.

Art. 17.

Per il finanziamento degli interventi pubblici nei settori di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire:

670 miliardi per l'esercizio 1978;

1.100 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1982.

E' inoltre stanziata per gli interventi nei settori della irrigazione e della forestazione la somma di lire 380 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1987.

Per l'esercizio 1978 la somma di lire 670 miliardi è così ripartita:

lire 190 miliardi per il settore zootecnico;
lire 110 miliardi per il settore ortoflorofrutticolo;
lire 50 miliardi per il settore della forestazione;
lire 200 miliardi per il settore dell'irrigazione;
lire 70 miliardi per la utilizzazione dei terreni di collina e di montagna;
lire 30 miliardi per le colture arboree mediterranee con particolare riguardo alla olivicoltura;
lire 20 miliardi per il settore vitivinicolo.

Per gli esercizi dal 1979 al 1982 la somma annua di lire 1.100 miliardi è così ripartita:

lire 220 miliardi per il settore zootecnico;
lire 180 miliardi per il settore ortoflorofrutticolo;
lire 90 miliardi per il settore della forestazione;
lire 320 milirdi per il settore dell'irrigazione;
lire 210 miliardi per l'utilizzazione dei terreni di collina e di montagna;
lire 40 miliardi per le colture arboree mediterranee con particolare riguardo alla olivicoltura;
lire 40 miliardi per il settore vitivinicolo.

Per gli esercizi dal 1983 al 1987 la somma annua di lire 380 miliardi è così ripartita:

lire 300 miliardi per il settore dell'irrigazione;
lire 80 miliardi per il settore della forestazione.

Le somme destinate ai vari settori di cui ai precedenti commi potranno essere variate annualmente in aumento o in diminuzione nei limiti dello stanziamento complessivo di ciascun esercizio dal CIPAA, d'intesa con la commissione di cui al primo comma del precedente articolo 4, in relazione alle esigenze derivanti dalle verifiche annuali e biennali di attuazione del piano nazionale e dei programmi regionali.

In sede di riparto dei finanziamenti saranno determinate le somme da iscrivere in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le somme per gli interventi di cui alle lettere *c*) e *g*) del precedente articolo 3 da iscriversi negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato.

La comunicazione dei finanziamenti assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma deve essere effettuata annualmente entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale i finanziamenti si riferiscono.

Le somme destinate alle singole regioni e province autonome in base al riparto di cui al precedente settimo comma saranno versate nei conti correnti intrattenuti dalle stesse presso la Tesoreria centrale. L'erogazione per il primo anno è disposta e deve essere effettuata entro trenta giorni dall'approvazione del piano nazionale e dei programmi regionali. L'erogazione per gli anni successivi è disposta e deve essere effettuata entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato di ciascun anno interessato.

All'onere di lire 670 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Art. 18.

Ai fini dell'attuazione dei programmi regionali di cui alla presente legge, le regioni sono autorizzate a concedere il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.

Il limite di impegno per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al precedente comma è a carico delle regioni per gli anni di durata dei singoli programmi e sarà iscritto annualmente nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni successivi.

Ai mutui di miglioramento fondiario previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 e quelle di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19.

Ai fini della prima applicazione della presente legge il termine per la presentazione dello schema di piano nazionale di cui al primo comma del precedente articolo 3 è fissato in sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Le autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 17 possono essere integrate con apposita norma da inserire nelle leggi di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni finanziari corrispondenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — MORLINO — PANDOLFI — STAMMATI — DAL FALCO — BISAGLIA — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1977.

Determinazione degli uffici del Ministero dei trasporti Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e dell'ufficio speciale affari soppressione EAM e personale di ruolo ad esaurimento, competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° febbraio 1978, è attribuita alla Direzione centrale I, personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la competenza a provvedere al collocamento a riposo per limiti di età ed alla liquidazione del relativo trattamento di quiescenza nei confronti:

dei dirigenti;

del personale in servizio presso la sede centrale della predetta direzione generale;

del personale collocato fuori ruolo e comandato a prestare servizio presso altra amministrazione e ente pubblico.

Art. 2.

Con effetto dalla stessa data è devoluta agli uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ubicati nei capoluoghi di regione, la competenza a provvedere al collocamento a riposo per limiti di età ed alla liquidazione del trattamento di quiescenza nei confronti del personale in servizio presso gli uffici medesimi e presso gli altri uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ubicati nella stessa regione.

Art. 3.

Gli uffici di cui ai precedenti articoli sono, altresì, competenti a provvedere, nei confronti del personale rispettivamente indicato negli articoli stessi, al computo ai fini di quiescenza dei servizi e periodi pre-ruolo, nonché a liquidare il trattamento normale di quiescenza anche nei casi di cessazione dal servizio per cause diverse dal raggiungimento del limite di età, in base al provvedimento di cessazione dal servizio comunicato dall'organo competente ovvero ad una sentenza della Corte dei conti che dichiari essersi verificate le condizioni previste per il diritto a detto trattamento.

I medesimi uffici provvedono anche al computo dei servizi e periodi pre-ruolo ai fini di previdenza nonché all'istruttoria relativa alla concessione dell'indennità di buonuscita.

Art. 4.

L'ufficio speciale affari soppressione EAM e personale di ruolo ad esaurimento è competente a provvedere al collocamento a riposo per i limiti di età, alle altre cessazioni dal servizio del personale appartenente al suindicato ruolo ad esaurimento ed alla liquidazione dei relativi trattamenti di buonuscita.

Il predetto ufficio speciale è competente altresì a provvedere al computo ai fini di quiescenza dei servizi e periodi pre-ruolo resi dal personale del detto ruolo ad esaurimento.

Il medesimo ufficio speciale provvede anche al computo dei servizi e periodi pre-ruolo ai fini di previdenza nonché alla istruttoria relativa alla concessione della indennità di buonuscita.

I provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 saranno inviati per il controllo alle competenti delegazioni regionali della Corte dei conti tramite le coesistenti ragionerie regionali dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1977
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 226

(97)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1977.

Valore e caratteristiche tecniche di cinque francobolli della serie ordinaria « Artisti, letterati e scienziati italiani » aventi come soggetti Luigi Cherubini, Pietro Aretino, Carlo Goldoni, Filippo Brunelleschi e Edoardo Bassini.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le fontane d'Italia, l'arte italiana, i ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il turismo;

Visto il decreto interministeriale 3 maggio 1976, con il quale è stata autorizzata l'adozione, per la serie « Ritratti di artisti italiani », a partire dal 1976, della nuova denominazione « Artisti, letterati e scienziati italiani »;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1977, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1977, di altri valori appartenenti alle serie suddette, di cui cinque appartenenti alla serie « Artisti, letterati e scienziati italiani », aventi come soggetti Luigi Cherubini, Pietro Aretino, Antonio Meucci, Carlo Goldoni e Filippo Brunelleschi;

Visto il decreto interministeriale 25 maggio 1977 con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1977, di un altro francobollo appartenente alla serie suddetta, avente come soggetto Edoardo Bassini;

Considerata l'opportunità di non procedere nel 1977 alla emissione del francobollo avente come soggetto Antonio Meucci;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1413 del 22 giugno 1977;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi, nel valore unico da L. 70, cinque francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Artisti, letterati e scienziati italiani », aventi come soggetti Luigi Cherubini, Pietro Aretino, Carlo Goldoni, Filippo Brunelleschi e Edoardo Bassini.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 26×31; formato stampa mm 22 × 27; dentellatura 13¾ × 13½; foglio: 100 esemplari; colori: per il francobollo dedicato al Cherubini: fondo rosa corallo, ritratto azzurro, leggenda rosa corallo intenso; per quello dedicato all'Aretino: fondo verde bluastro, ritratto nero bluastro, leggenda verde bluastro intenso; per quello dedicato al Goldoni: fondo giallo, ritratto bruno rossiccio, la leggenda giallo; per quello dedicato al Brunelleschi: fondo verde oliva, ritratto bruno, leggenda verde intenso; per quello dedicato al Bassini: fondo bruno rossiccio, ritratto nero, leggenda bruno.

Le vignette sono costituite, secondo uno schema che si ripete per tutti i soggetti, dal ritratto dei singoli personaggi, in ovale, circondato da una fascia bianca, recante in basso il relativo nome e delimitata da fili di cornice colorati. Nel fondo colorato figurano le seguenti leggende: in alto, sopra l'ovale, a sinistra la lettera « L », a destra l'indicazione del valore « 70 »; in basso, sotto l'ovale, la parola « ITALIA ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1977

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1977
Registro n. 39 Poste, foglio n. 100

(13744)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1977.

Adeguamento delle pensioni dovute dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 15, settimo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, che prevede l'adeguamento delle pensioni a carico della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, mediante rinvio alla normativa vigente in materia per l'assicurazione generale obbligatoria;

Visti gli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che disciplinano, rispettivamente, il trattamento minimo e la perequazione automatica delle pensioni erogate dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1977, recante l'applicazione degli anzidetti articoli 9 e 10 della legge n. 160 del 1975;

Considerato che, secondo il disposto del decimo comma del sopracitato art. 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge medesima devono essere ulteriormente

aumentate nella stessa misura in cui sono variate le pensioni marittime per effetto del rinvio ricettizio alla disposizione di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160;

Decretano:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 le pensioni erogate dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara sono aumentate in misura pari ai coefficienti di adeguamento previsti dal decreto ministeriale 20 ottobre 1977, rispettivamente, per i trattamenti minimi, per le pensioni di importo superiore ai trattamenti minimi, per le pensioni supplementari e per quelle di importo inferiore ai trattamenti minimi, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Gli aumenti previsti dal precedente comma sono corrisposti anche alle pensioni aventi decorrenza nell'anno 1977.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono ulteriormente aumentate del 9,2 per cento più una quota aggiuntiva di L. 36.288, con arrotondamento a mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per la marina mercantile
LATTANZIO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(134)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1977.

Misure dell'assegno giornaliero e dei contributi per i lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 59, 60, 61, 62 e 63 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in materia di cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 418, che fissa in L. 3.000 l'importo dell'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri e prevede l'aumento dell'assegno stesso, ogni biennio, con decorrenza 1° luglio 1977, in misura percentuale pari alle variazioni dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, determinando, nel contempo, i criteri per il calcolo della variazione dell'indice stesso;

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 418, che fissa rispettivamente in L. 8.000 e in L. 7.000 giornaliere la misura dei contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale assicurativa del capo cantiere e del vice capo cantiere, assunti dall'ente gestore, stabilendone l'adeguamento biennale secondo le modalità di cui al già citato art. 1;

Rilevato un aumento percentuale del costo della vita ai fini anzidetti pari al 36,46 per cento;

Decreta:

Art. 1.

Ai lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, è corrisposto, a carico del Fondo dell'addestramento professionale dei lavoratori, per ogni giornata di effettiva presenza, nel periodo dal 1° luglio 1977 al 30 giugno 1979, un assegno dell'importo di L. 4.095.

Art. 2.

I contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale ed assicurativa del capo cantiere e del vice capo cantiere assunti dall'ente gestore sono fissati, per il periodo 1° luglio 1977-30 giugno 1979, nella misura rispettivamente di L. 10.920 e L. 9.555 giornaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(135)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1977.

Norme per il controllo della produzione, del deposito della circolazione e dell'impiego di benzolo, toluolo e xiloli nonchè di idrocarburi paraffinici, olefinici o naftenici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano al benzolo, al toluolo, agli xiloli nonché agli idrocarburi paraffinici, olefinici o naftenici per i quali l'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, stabilisce il divieto di impiego come carburanti o lubrificanti, sia da soli che in miscela tra loro o con prodotti petroliferi.

I prodotti indicati nel precedente comma sono quelli non soggetti all'imposta di fabbricazione prevista per i prodotti petroliferi.

La preparazione di carburanti complessi prevista dal penultimo comma dell'art. 6 del predetto decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, con l'aggiunta di uno o più prodotti di cui al precedente comma, può essere effettuata in base ad autorizzazione del Ministero delle finanze solo negli impianti di produzione di oli minerali.

Le operazioni di additivazione o di miscelazione previste dall'art. 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, modificato con l'art. 6 del decreto-legge 23 ottobre 1964,

n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, possono essere effettuate solo con prodotti diversi da quelli di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 2.

Le ditte che intendono produrre i prodotti indicati nel precedente art. 1 devono farne denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno sessanta giorni prima di iniziare la lavorazione.

La denuncia, corredata dalle planimetrie dei locali di fabbrica nonché dallo schema degli impianti, deve essere redatta in duplice esemplare e deve indicare:

a) la denominazione della ditta, la sua sede e chi la rappresenta legalmente;

b) il comune, la via e numero civico o la denominazione della località in cui si trova la fabbrica;

c) i locali di cui si compone la fabbrica e l'uso al quale ciascuno è destinato con riferimento alle planimetrie;

d) il tipo e la potenzialità degli apparecchi e dei meccanismi, compresi quelli della forza motrice;

e) i processi di lavorazione;

f) la qualità delle materie prime e dei prodotti finiti;

g) la quantità massima delle materie prime e dei prodotti finiti che in qualsiasi momento si può trovare nello stabilimento.

Uguale denuncia deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli impianti in esercizio alla predetta data.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti e può prescrivere le misure ritenute necessarie per il controllo della produzione delle sostanze indicate nel precedente art. 1.

Delle operazioni eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dall'esercente o da chi lo rappresenta, uno dei quali è consegnato alla ditta interessata unitamente al primo esemplare della denuncia vistato dal dirigente dell'UTIF; il secondo esemplare della predetta denuncia viene conservato agli atti assieme al verbale di verificazione.

Le modifiche di ogni sorta che si intendessero apportare allo stato di cose risultante dal verbale di verificazione devono essere denunciate di volta in volta e tempestivamente all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 3.

I titolari degli stabilimenti di produzione dei prodotti di cui al precedente art. 1 sono obbligati alla tenuta di un apposito registro nel quale devono essere annotate, giornalmente e distintamente per qualità, le quantità di prodotto ottenute e quelle estratte con l'indicazione per queste ultime delle ditte destinatarie e relative ubicazioni nonché degli estremi del documento commerciale emesso.

Il registro previsto nel precedente comma deve essere approntato dalle ditte interessate e sottoposto, prima dell'uso, alla vidimazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio.

La vidimazione del registro consiste nell'applicare il timbro dell'ufficio su ciascun foglio numerato progressivamente.

Il registro può essere costituito anche da schede e fogli mobili, numerati progressivamente.

Alla fine di ogni mese deve essere annotata sullo stesso registro la giacenza dei singoli prodotti risultante dalla differenza tra le quantità ottenute e quelle esitate nel mese, aumentate della eventuale rimanenza esistente alla fine del mese precedente.

I titolari degli stabilimenti di produzione devono, inoltre, trasmettere, entro il giorno 15 di ogni mese, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, copia del predetto registro dalla quale devono risultare le operazioni di carico e scarico effettuate nel mese precedente e la giacenza risultante a fine mese.

Art. 4.

Le ditte esercenti il commercio dei prodotti di cui al precedente art. 1 devono denunciare la loro attività all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno trenta giorni prima dalla data di inizio dell'attività medesima.

La denuncia, corredata dalla planimetria del deposito, deve essere redatta in duplice esemplare e deve contenere:

a) la denominazione della ditta, sua sede e chi la rappresenta legalmente;

b) il comune, via e numero civico o la denominazione della località in cui si trova l'esercizio commerciale;

c) il numero dei serbatoi e relativa capacità e la quantità massima dei singoli prodotti che in qualsiasi momento si può trovare nell'esercizio commerciale;

d) le generalità dei normali fornitori;

e) la dogana presso la quale vengono normalmente effettuate le operazioni di importazione dei prodotti di estera provenienza.

Uguale denuncia deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalle ditte esercenti il commercio dei prodotti di cui al precedente art. 1 in attività alla predetta data.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia, procede ad una ricognizione dell'impianto e può prescrivere le misure ritenute necessarie per il controllo dei prodotti custoditi nel deposito.

Delle operazioni eseguite viene redatto processo verbale in doppio esemplare, da sottoscriversi anche dall'esercente o da chi lo rappresenta, uno dei quali è consegnato alla ditta interessata unitamente al primo esemplare della denuncia vistato dal dirigente dell'UTIF. Il secondo esemplare della predetta denuncia viene custodito agli atti dell'UTIF assieme al verbale di ricognizione.

Le modifiche di ogni sorta che si intendessero apportare allo stato di cose risultante dal predetto verbale devono essere denunciate di volta in volta e tempestivamente all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Il movimento dei prodotti è tenuto in evidenza su apposito registro di carico e scarico, preventivamente vidimato secondo le modalità stabilite nel precedente art. 3, nel quale devono essere annotati giornalmente e per ciascun prodotto, nella parte del carico, le quantità introdotte o importate, e, nella parte dello scarico, le quantità cedute con l'indicazione delle ditte fornitrici e destinatarie, e relativa ubicazione, nonché degli estremi del documento commerciale emesso.

Alla fine di ogni mese deve essere annotata sullo stesso registro la giacenza dei singoli prodotti risultante dalla differenza tra le quantità introdotte e quelle esitate nel mese, aumentate della eventuale rimanenza esistente alla fine del mese precedente.

Le ditte esercenti devono, inoltre, trasmettere, entro il giorno 15 di ogni mese, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, copia del predetto registro dal quale devono risultare le operazioni di carico e scarico effettuate nel mese precedente e la giacenza risultante a fine mese.

Art. 5.

Le ditte che intendono utilizzare i prodotti di cui al precedente art. 1 devono denunciare la loro attività all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno trenta giorni prima dalla data di inizio dell'attività medesima.

La denuncia, corredata dalle planimetrie dell'impianto, deve essere redatta in duplice esemplare e deve contenere:

a) la denominazione della ditta, sua sede e chi la rappresenta legalmente;

b) il comune, via e numero civico e la denominazione della località in cui si trova l'opificio di impiego;

c) il numero dei serbatoi o recipienti e relativa capacità e la quantità massima dei singoli prodotti che in qualsiasi momento si può trovare nell'opificio;

d) le generalità dei normali fornitori;

e) le modalità d'impiego dei prodotti di cui al precedente art. 1, gli eventuali processi di lavorazione, le qualità e quantità annua dei prodotti ottenuti da tale lavorazione;

f) il quantitativo massimo dei prodotti di cui al precedente art. 1 che si prevede di poter utilizzare in un anno.

Uguale denuncia deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalle ditte utilizzatrici dei prodotti di cui al precedente art. 1 in attività alla predetta data.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia, procede ad una ricognizione dell'opificio e può prescrivere le misure ritenute necessarie per il controllo dell'impiego dei prodotti di cui al precedente art. 1.

Dalle operazioni eseguite viene redatto processo verbale in doppio esemplare, da sottoscriversi anche dall'esercente o da chi lo rappresenta, uno dei quali è consegnato alla ditta interessata unitamente al primo esemplare della denuncia vistato dal dirigente dell'UTIF. Il secondo esemplare della predetta denuncia viene custodito agli atti dell'UTIF assieme al verbale di ricognizione.

Le modifiche di ogni sorta che si intendessero apportare allo stato di cose risultante dal predetto verbale devono essere denunciate di volta in volta e tempestivamente all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Le ditte utilizzatrici sono obbligate alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, preventivamente vidimato secondo le modalità stabilite nel precedente art. 3, nel quale devono essere annotate, giornalmente e per ciascun prodotto, nella parte del carico, le quantità introdotte nell'opificio con l'indicazione della ditta fornitrice e relativa ubicazione e degli estremi del documento commerciale di accompagnamento e, nella parte dello scarico, la quantità impiegata ed i quantitativi di prodotti ottenuti dalla lavorazione.

Alla fine di ogni mese deve essere annotata la giacenza dei singoli prodotti risultante dalla differenza tra le quantità ricevute e quelle impiegate nel mese.

Le ditte utilizzatrici devono, inoltre, trasmettere, entro il giorno 15 di ogni mese, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio copia del predetto registro di carico e scarico dalla quale devono risultare le operazioni di carico e scarico effettuate nel mese precedente e la giacenza risultante a fine mese.

Art. 6.

I prodotti di cui al precedente art. 1 devono circolare in tutto il territorio della Repubblica accompagnati da un documento commerciale, qualunque sia la quantità trasportata.

I documenti commerciali di cui al precedente comma devono essere numerati progressivamente per anno solare e sugli stessi deve risultare la quantità e la qualità del prodotto, la data ed ora di inizio del trasporto, le generalità del mittente e del destinatario nonché l'ubicazione dei rispettivi impianti.

La quantità del prodotto trasportato, il mese, il giorno e l'ora d'inizio del trasporto devono essere indicati in tutte lettere oltre che in cifre.

Copia di detto documento deve essere allegato ai registri di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5.

I bollettari contenenti i predetti documenti commerciali devono essere, prima dell'uso, vidimati dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione mediante apposizione del timbro a secco dell'ufficio tanto sull'originale quanto sulla copia e prendendo nota della vidimazione su apposito registro.

I prodotti di estera provenienza, per il trasporto dalla dogana alle ditte esercenti il commercio o alle ditte utilizzatrici, devono essere scortate dalla bolletta di pagamento dei diritti di confine sulla quale devono risultare le indicazioni stabilite dal presente articolo.

Sui documenti commerciali e sulla bolletta di pagamento dei diritti di confine deve essere apposta l'annotazione, anche mediante timbro a umido, che trattasi di prodotto di cui è vietato l'impiego nella carburazione e nella lubrificazione.

Analoga annotazione deve risultare sui recipienti con i quali i prodotti di cui al precedente art. 1 vengono commerciati.

Art. 7.

I prodotti di cui al precedente art. 1 destinati al mercato interno possono essere trasferiti dagli impianti di produzione o dalla dogana d'importazione alle ditte esercenti il commercio o direttamente alle ditte utilizzatrici, nonché dalle ditte esercenti il commercio alle ditte utilizzatrici.

Per poter effettuare i predetti trasferimenti la ditta destinataria deve consegnare alla ditta fornitrice copia anche fotostatica della denuncia di attività vistata dall'UTIF, che deve essere allibrata a cura della ditta fornitrice, in un apposito registro debitamente vidimato dal competente UTIF al quale essa viene allegata.

Per i prodotti di provenienza estera la copia della predetta denuncia deve essere presentata alla compe-

tente dogana dalla ditta interessata per ogni singola operazione d'importazione ed essa deve essere allegata alla matrice della relativa bolletta.

I trasferimenti diversi da quelli previsti nel primo comma del presente articolo possono essere effettuati previo apposito nulla osta rilasciato per ogni singola partita dall'UTIF nella cui circoscrizione si trova l'impianto della ditta destinataria, a seguito di motivata istanza della ditta interessata.

Art. 8.

I registri previsti dal presente decreto con la relativa documentazione commerciale di accompagnamento devono essere custoditi dalle ditte interessate per un periodo di cinque anni.

I registri ed i documenti commerciali devono essere scritturati senza correzioni o raschiature. Le parole e i numeri errati devono essere annulati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili; le annotazioni esatte devono essere riportate in corrispondenza.

Art. 9.

Per l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto si applica la pena pecuniaria prevista dal secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786.

Art. 10.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso le ditte che producono, commerciano od utilizzano i prodotti di cui al precedente art. 1 per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le disposizioni relative alla tenuta dei registri ed ai conseguenti adempimenti previsti dai precedenti articoli 3, 4 e 5, e quelle concernenti l'emissione del documento commerciale e la circolazione dei prodotti stabilite negli articoli 6 e 7 hanno effetto dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, addì 16 dicembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(100)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XII Salone internazionale delle vacanze e del turismo - Vacanze '78 », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XII Salone internazionale delle vacanze e del turismo - Vacanze '78 », che avrà luogo a Torino dal 23 febbraio al 6 marzo 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(13819)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII Mercato professionale nazionale del florovivaismo da reddito Flormart - Flortecnica - Hobbyflora », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VII Mercato professionale nazionale del florovivaismo da reddito Flormart - Flortecnica - Hobbyflora », che avrà luogo a Padova dal 17 al 19 febbraio 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevètti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(13820)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche;

Vista la nota con la quale il sig. Stefano Pizzichini, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota del 14 settembre 1977, con la quale l'Unione italiana del lavoro ha designato il sig. Nazareno Gasparini in sostituzione del sig. Stefano Pizzichini;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Nazareno Gasparini è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore commercio e attività affini ed in sostituzione del sig. Stefano Pizzichini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(13740)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1977.

Conferma di un membro dell'assemblea generale consortile del Consorzio autonomo del porto di Genova.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 30 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, con il quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare le norme necessarie per la integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico che svolgono funzione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica e siano sottoposti ai controlli di cui alla legge 2 marzo 1958, n. 259;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 666, con il quale, con i poteri di cui alla indicata delega, si dispone, tra l'altro, che il comitato del Consorzio autonomo del porto di Genova sia integrato con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative concernenti la costituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 20404/150 in data 14 novembre 1977, con la quale il Consorzio autonomo del porto di Genova, ha fatto presente « che il 31 dicembre 1977 scadrà il periodo quadriennale di nomina di tutti i membri dell'assemblea generale consortile e cesserà, quindi, anche il mandato conferito da questo Ministero al dott. Cataldo Liguori, dirigente superiore del Ministero », per cui occorre provvedere alla conferma o alla sostituzione di detto rappresentante;

Considerato che si ritiene opportuno confermare quale rappresentante di questo Ministero in seno al Consorzio predetto il dott. Cataldo Liguori;

Decreta:

Il dirigente superiore dott. Cataldo Liguori è confermato rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno agli organi deliberativi del Consorzio autonomo del porto di Genova per il quadriennio 1° gennaio 1978-31 dicembre 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso, per conoscenza, alla Corte dei conti e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1977

Il Ministro: MORLINO

(13821)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1977.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 16 stesso mese, con cui Alberto Ottolenghi, nato a Pisa il 17 marzo 1904, è stato nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 18 novembre 1977, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti:

Decreta:

Alberto Ottolenghi, nato a Pisa il 17 marzo 1904, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 29 dicembre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

(44)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1977.

Coefficienti di aggiornamento per l'anno 1977 dei redditi iscritti nel catasto dei fabbricati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che dispone la determinazione dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta;

Visto l'art. 88 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597, che, nelle more della prima revisione delle tariffe ai sensi del menzionato art. 34, secondo comma, prevede, tra l'altro, l'aggiornamento dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti annualmente con decreto del Ministro per le finanze, su conforme parere della commissione censuaria centrale;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3579 del 4 ottobre 1977;

Decreta:

I redditi dei fabbricati imputabili al reddito complessivo da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi per l'anno 1977 si determinano moltiplicando i corrispondenti redditi iscritti in catasto per i seguenti coefficienti:

I. — IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

	Simboli delle categorie	Coefficienti
Gruppo A: (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)		
Abitazioni di tipo signorile	A/1	160
Abitazioni di tipo civile .	A/2	130
Abitazioni di tipo economico	A/3	130
Abitazioni di tipo popolare	A/4	100
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	100
Abitazioni di tipo rurale . .	A/6	100
Abitazioni in villini .	A/7	150
Abitazioni in ville . . .	A/8	180
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	100
Uffici e studi privati . . .	A/10	200
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	100
Gruppo B: (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi)		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	150
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	150
Prigioni e riformatori . . .	B/3	150
Uffici pubblici	B/4	150
Scuole e laboratori scientifici	B/5	150
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	150
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	150
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	150
Gruppo C: (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)		
Negozi e botteghe	C/1	200
Magazzini e locali di deposito	C/2	180
Laboratori per arti e mestieri	C/3	180
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	180
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	180
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	180

II. — IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

	Simboli delle categorie	Coefficienti
Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni . .	da D/1 a D/9	200

III. — IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

	Simboli delle categorie	Coefficienti
Altre unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi	da E/1 a E/9	120

Roma, addì 31 dicembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(173)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1978.

Determinazione, per il biennio 1978-79, della misura dei contributi dovuti, ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni, alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 novembre 1971, n. 1046 e gli articoli 24 e 5 rispettivamente delle leggi 4 marzo 1958, n. 179 e 11 novembre 1971, n. 1046;

Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento di esecuzione della legge 11 novembre 1971, n. 1046, in materia di ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed

assistenza per gli ingegneri ed architetti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1976, con il quale si è provveduto alla determinazione, per il biennio 1976-77, delle misure del contributo individuale dovuto dagli iscritti alla predetta Cassa di previdenza e del contributo indiretto sulle opere dovuto dai committenti ai sensi delle precitate leggi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione delle misure dei medesimi contributi per il biennio 1978-79;

Decreta:

Il contributo individuale di cui all'art. 23, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 179, modificato dall'art. 1 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è determinato, per il biennio 1978-79, nella misura di L. 144.000 (centoquarantaquattromila) annue ed è versato e riscosso con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301.

Il contributo indiretto dovuto alla suddetta Cassa dai committenti ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 179 e dall'art. 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, è determinato per il medesimo biennio 1978-79, nella misura del due per mille del costo delle opere ed è versato e riscosso con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 5 e 6 del richiamato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(133)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1978.

Dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva e temporanea di alcuni prodotti dell'industria siderurgica e tessile.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 9 *bis* del citato testo unico che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci e a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, concernente la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, le categorie delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria;

Ritenuta la necessità di accentrare presso talune dogane le operazioni di importazione definitiva e di importazione temporanea relative a determinati prodotti della siderurgia e della industria tessile al fine di conseguire, attraverso la specializzazione tecnico-merceologica dei controlli, uno snellimento delle operazioni doganali e di assicurare un costante approfondito esame della relativa documentazione per evitare eventuali possibili frodi;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di importazione definitiva e di importazione temporanea relative ai prodotti compresi nelle voci numeri 73.01 - 73.02 - 73.08 - 73.09 - 73.10 - 73.11 - 73.12 - 73.13 - 73.14 - 73.15 e 73.18 della tariffa doganale comune, di cui al regolamento (CEE) n. 950/68 del consiglio del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, possono essere effettuate esclusivamente presso le dogane di prima categoria di Bari, Brescia, Genova e Trieste.

Art. 2.

Le operazioni di importazione definitiva e di importazione temporanea relative ai prodotti compresi nelle voci numeri 55.05 - 55.09 - 56.07 - 58.04 - 60.03 - 60.04 - 60.05 - 61.01 - 61.02 - 61.03 - 61.05 - 62.02 - 63.01 e 63.02 della tariffa doganale comune, di cui al regolamento (CEE) n. 950/68 del consiglio del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, possono essere effettuate esclusivamente presso le dogane di prima categoria di Bergamo, Biella, Prato, Venezia, Varese e Civitavecchia.

Art. 3.

Resta ferma, per le operazioni di temporanea importazione relative alle merci di cui ai precedenti articoli, la competenza delle dogane indicate nelle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non si applicano alle merci che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino viaggianti o giacenti in dogana o in depositi doganali nè alle merci per le quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di importazione ai fini dei divieti di carattere economico ovvero siano stati già emessi i provvedimenti relativi ai regimi di controllo e di sorveglianza.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 5 gennaio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(172)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2745/77 del consiglio, del 5 dicembre 1977, che sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti tropicali.

Regolamento (CEE) n. 2746/77 del consiglio, del 5 dicembre 1977, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali.

Regolamento (CEE) n. 2747/77 del consiglio, del 5 dicembre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune (anno 1978).

Regolamento (CEE) n. 2748/77 del consiglio, del 5 dicembre 1977, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per la seta greggia (non torta) della voce 50.02 della tariffa doganale comune (anno 1978).

Regolamento (CEE) n. 2749/77 del consiglio, del 5 dicembre 1977, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per i filati interamente di seta non preparati per la vendita al minuto, della voce ex 50.04 della tariffa doganale comune (anno 1978).

Regolamento (CEE) n. 2750/77 del consiglio, del 5 dicembre 1977, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per i filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce 50.05 A della tariffa doganale comune (anno 1978).

Regolamento (CEE) n. 2751/77 della commissione, del 12 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2752/77 della commissione, del 12 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cerali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2753/77 della commissione, del 12 dicembre 1977, che fissa alcuni prezzi di riferimento validi dal 16 dicembre 1977 al 15 dicembre 1978 nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2754/77 della commissione, del 9 dicembre 1977, che modifica gli importi compensativi monetari applicabili nel settore delle uova e del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2755/77 della commissione, del 9 dicembre 1977, che modifica gli importi compensativi monetari applicabili nel settore del vino.

Pubblicati nel n. L 318 *del* 13 *dicembre* 1977.

(146/C)

Regolamento (CEE) n. 2756/77 del consiglio, del 5 dicembre 1977, recante apertura e modalità di gestione di un massimale comunitario preferenziale per taluni prodotti petroliferi raffinati in Turchia e stabilisce una sorveglianza comunitaria sulle importazioni di tali prodotti.

Regolamento (CEE) n. 2757/77 del consiglio, del 5 dicembre 1977, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili delle voci 55.05 e 55.09 e della sottovoce ex 58.01 A della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Turchia (anno 1978).

Regolamento (CEE) n. 2758/77 del consiglio, del 5 dicembre 1977, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 2759/77 della commissione, del 13 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2760/77 della commissione, del 13 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2761/77 della commissione, del 13 dicembre 1977, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1896/73 e (CEE) n. 930/77 per quanto riguarda i prodotti che possono formare oggetto di acquisti all'intervento, i relativi coefficienti ed i prezzi d'acquisto a decorrere dal 1° gennaio 1978 nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2762/77 della commissione, del 13 dicembre 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 319 *del* 14 *dicembre* 1977.

(147/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 22 novembre 1977, registrati alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1977, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Porro Enrico, residente nel comune di Torino, dal 4 gennaio 1978;

Manoni Romualdo, residente nel comune di Roma, dal 27 gennaio 1978;

Raimondo Ciro, residente nel comune di Vercelli, distretto notarile di Novara, dal 10 febbraio 1978;

Von Berger Piero, residente nel comune di Livorno, dal 19 febbraio 1978;

Marsala Giuseppe, residente nel comune di Palermo, dal 27 febbraio 1978.

(13824)

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente « Trasferimento di notai » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 21 novembre 1977, pag. 8405, nella parte relativa al trasferimento del notaio Ciarbonetti Maria, dove è scritto: « ... residente nel comune di Forno di Zoldo, distretto notarile di *Treviso* » leggasi: « ... residente nel comune di Forno di Zoldo, distretto notarile di *Belluno* ».

(13825)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Casa del Pino », in Torre Annunziata

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1977, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Casa del Pino », con sede in Torre Annunziata (Napoli) è stata prorogata fino al 30 aprile 1978.

(57)

Sostituzione del liquidatore della società Cooperativa laghi pontini - Co.La.Po. - Società a r.l., in Latina-Fogliano

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1977 il rag. Mattia Valente è stato nominato liquidatore della società Cooperativa laghi pontini - Co.La.Po - Società a r.l., con sede in Latina-Fogliano, costituita per rogito Ramiro Volpe in data 4 ottobre 1944, rep. 8059, in sostituzione del dott. Antonio Altieri, liquidatore ex art. 2545 del codice civile, che ha rinunciato all'incarico.

(126)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei presidenti di casse comunali di credito agrario site in provincia di Foggia

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

Il sig. Antonio Doria, nato a Biccari il 4 marzo 1932, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Biccari (Foggia).

Il sig. Domenico Margiotta, nato a Pietra Montecorvino il 6 gennaio 1916, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietra Montecorvino (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1977

Il Governatore: BAFFI

(60)

Autorizzazione alla Banca Carfì Linares, società per azioni, in Vittoria, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività al Banco di Sicilia, istituto di diritto pubblico, in Palermo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Presidente della regione siciliana del 12 settembre 1972 che dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Carfì Linares, società per azioni, con sede sociale in Vittoria, e pone la stessa in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la determinazione assunta in data 10 giugno 1977 dal commissario liquidatore della Banca Carfì Linares S.p.a., sentito il comitato di sorveglianza, per la cessione delle attività e delle passività al Banco di Sicilia, in Palermo;

Vista la deliberazione assunta in data 7 luglio 1977 dal consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, istituto di diritto pubblico, con sede in Palermo, per il rilievo delle attività e delle passività della Banca Carfì Linares S.p.a., in liquidazione coatta;

Considerata l'opportunità di agevolare la liquidazione della Banca Carfì Linares S.p.a., e nell'interesse dei creditori;

Autorizza:

La Banca Carfì Linares, società per azioni, con sede sociale in Vittoria (Ragusa) a cedere le proprie attività e passività al Banco di Sicilia, istituto di diritto pubblico, con sede in Palermo, in conformità alle condizioni enunciate nella citata disposizione della Banca Carfì Linares S.p.a, e nella pure citata deliberazione del consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1977

Il Governatore: BAFFI

(59)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1978.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254 e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con la legge 11 maggio 1971, n. 390; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'scrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1978.

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno un anno dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;

b) avere compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonchè del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo da L. 1500, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 10 aprile 1978 corredate dei seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente consiglio dell'ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai tribunali e alle corti di appello;

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per Cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L. 2400, per l'iscrizione agli esami da versarsi all'ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi di cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale, i testi dei codici e delle leggi, nonchè delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

E' inoltre in facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti, alle ore 8 antimeridiane:

5 giugno 1978, ricorso per Cassazione in materia civile;
7 giugno 1978, ricorso per Cassazione in materia penale;
9 giugno 1978, ricorso in materia amministrativa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal presidente, a norma del precedente art. 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo), 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 22 novembre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1977
Registro n. 31 Giustizia, foglio n. 25

(127)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI NOCERA INFERIORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di aiuto di chirurgia di pronto soccorso;
due posti di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia e fisioterapia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nocera Inferiore (Salerno).

(30/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto oculista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nocera Inferiore (Salerno).

(31/S)

OSPEDALE GERIATRICO DI PADOVA

Concorso ad un posto di assistente medico addetto alla divisione acuti - disciplina geriatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto alla divisione acuti - disciplina geriatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Padova.

(34/S)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BARI

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi, dell'ente in Bari.

(35/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso a tre posti di assistente della divisione di chirurgia pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della divisione di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(29/S)

OSPEDALE «PARADISO» DI GIOIA DEL COLLE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Gioia del Colle (Bari).

(33/S)

OSPEDALE CIVILE «L. ANNIBALDI» DI OFFIDA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale;
un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Offida (Ascoli Piceno).

(32/S)

ISTITUTO PER L'INFANZIA DI TRIESTE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per *titoli ed esami, con* rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;
due posti di assistente della divisione di ostetricia e clinica ostetrico-ginecologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trieste.

(36/S)

ISTITUTO PROVINCIALE PER LA MATERNITA' DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(37/S)

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI PROTEZIONE SOCIALE DI ROMA

Concorso ad un posto di aiuto cardiologo presso l'ospedale nuovo «Regina Margherita»

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto cardiologo presso l'ospedale nuovo «Regina Margherita» (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente (ufficio personale) in Roma.

(38/S)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI FONDI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di laboratorio di analisi;

due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fondi (Latina).

(27/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fondi (Latina).

(27-bis/S)

OSPEDALE «V. EMANUELE II» DI CATANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di aiuto della divisione di ematologia;

un posto di aiuto della divisione di dermosifilopatia;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia plastica ed ustionati.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione concorsi presso la ripartizione del personale dell'ente in Catania.

(28/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 31 ottobre 1977, n. 30.

Norme per la difesa dei boschi dagli incendi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *dell'8 novembre* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Piano provinciale

Art. 1.

Ai fini della conservazione e della difesa del patrimonio boschivo dagli incendi è predisposto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano organico nel quale, previa ripartizione dell'intero territorio della provincia in aree omogenee, saranno individuate le singole zone boscate in base al diverso indice di pericolosità e saranno previsti i mezzi e le opere occorrenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi a norma dei successivi articoli 2 e 3.

Il piano, elaborato dall'ispettorato ripartimentale delle foreste d'intesa con l'ufficio dell'ispettore provinciale antincendi, è approvato con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta, sentiti i comprensori.

Il piano è sottoposto a revisione ogni cinque anni secondo la procedura prevista al comma precedente.

Anche prima della scadenza del termine stabilito per la revisione il piano può essere modificato, seguendo la stessa procedura, qualora si verifichino rilevanti alterazioni nelle condizioni esistenti all'atto della sua formazione, tali da comprometterne la validità tecnica.

Art. 2.

Il piano previsto dal precedente articolo è costituito da una cartografia in scala 1:50.000 e da una relazione illustrativa. Il piano deve prevedere:

1) gli indici di pericolosità di incendio nelle diverse zone boscate, sulla base di indagini storico-statistiche e dei fattori connessi alla stazione, allo stato del soprassuolo e all'attività umana;

2) la consistenza e la localizzazione dei mezzi antincendio in dotazione presso gli uffici forestali, nonchè presso i corpi dei vigili del fuoco;

3) la determinazione del fabbisogno di mezzi antincendio occorrente per il completamento di quelli già rilevati ai sensi del precedente punto 2);

4) la individuazione e la localizzazione delle opere da realizzare nelle zone a maggior indice di pericolosità, al fine di costituire nuovi ed organici dispositivi di prevenzione e di estinzione;

5) gli interventi per la ricostituzione dei boschi danneggiati dagli incendi.

Art. 3.

Si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:

a) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, le opere di presa, nonchè pompe, motori ed impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;

b) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili;

c) i mezzi di trasporto adeguati;

d) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego, ivi compresa la formazione di basi di appoggio a terra per elicotteri;

e) i lavori colturali di manutenzione e ripulitura dei soprassuoli boschivi;

f) l'adozione delle tecniche e delle specie forestali atte ad assicurare al bosco la miglior funzionalità e resistenza nei confronti degli incendi;

g) i viali frangifuoco e le strade forestali atte a svolgere analoghe funzioni;

h) ogni altra opera o mezzo idonei.

Le opere ed i mezzi indicati al comma precedente, se contemplati nel piano di cui all'art. 1, sono a totale carico della provincia, la quale può in ogni caso provvedere direttamente.

Per la realizzazione delle opere e l'acquisto dei mezzi di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*), qualora non siano previsti nel piano predetto e siano riferiti a soprassuoli boschivi gestiti in conformità del piano economico di cui all'art. 130 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, può essere concesso un contributo da parte della provincia fino al 75 per cento della spesa.

Su richiesta del proprietario, la provincia può assumere direttamente l'esecuzione delle opere di cui al precedente comma, purchè il proprietario stesso concorra alla spesa mediante il versamento anticipato alla tesoreria della provincia di una somma che è stabilita dalla giunta provinciale in misura comunque non inferiore al 25 per cento dell'ammontare della spesa medesima.

L'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente articolo equivale, ad ogni effetto, a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza e di indifferibilità.

La provincia è autorizzata a procurarsi la disponibilità di mezzi aerei o di altre attrezzature speciali occorrenti per attività di prevenzione ed estinzione di incendi boschivi, in aggiunta a quelli in dotazione dei diversi servizi provinciali, mediante noleggio, affitto o particolari convenzioni con enti pubblici, società e privati.

Art. 4.

Alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco provvede la provincia a proprio carico.

Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostituire a norma del comma precedente non viene corrisposta alcuna indennità al proprietario.

CAPO II

Disposizioni concernenti la prevenzione e lo spegnimento degli incendi

Art. 5.

Ove si verifichino situazioni tali da determinare un eccezionale pericolo di incendi boschivi, il presidente della giunta provinciale, su proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, dichiara, con proprio decreto, la sussistenza di tale stato di pericolo, individuando le zone da esso interessate.

Il decreto viene immediatamente comunicato ai comuni interessati. Entro 24 ore dalla comunicazione, il sindaco è tenuto a rendere noto lo stato di eccezionale pericolo mediante avviso da esporre all'albo pretorio e in altri spazi idonei.

Della dichiarazione prevista al primo comma viene data notizia ai comandi militari per i fini di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 47. Della dichiarazione stessa viene curata altresì la diffusione mediante la stampa e la radio locale.

Alla dichiarazione della cessazione dello stato di eccezionale pericolo si provvede nelle stesse forme e con i medesimi mezzi di pubblicità di cui ai commi precedenti.

Durante il periodo di eccezionale pericolo il servizio di avvistamento e di prevenzione degli incendi boschivi viene intensificato.

Art. 6.

Alla direzione e coordinamento delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi provvedono di concerto il rappresentante dell'autorità forestale ed il comandante operativo dei vigili del fuoco.

Art. 7.

Alle persone comunque impiegate nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi e di salvataggio di persone o di cose, sempre che non intervengano per ragioni di servizio in quanto dipendenti da enti pubblici, è corrisposto, per le prestazioni effettuate, un compenso orario determinato dalla giunta provinciale in base alla vigenti tariffe previste dalle tabelle nazionali e da quelle integrative provinciali per gli operai addetti ai lavori forestali. Il compenso grava sul bilancio della provincia.

Art. 8.

La giunta provinciale è autorizzata ad istituire corsi di preparazione ed aggiornamento aventi ad oggetto le tecniche di intervento contro gli incendi boschivi, ai quali potrà partecipare il personale addetto ai servizi forestali dipendente dalla provincia e dai comuni o loro consorzi.

I corsi di cui al precedente comma saranno organizzati a cura dell'assessorato provinciale competente in materia di foreste, in collaborazione con l'ufficio dell'ispettore provinciale antincendi.

Art. 9.

La giunta provinciale provvederà a svolgere attività di propaganda diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica, ed in particolare la popolazione scolastica, circa la necessità di prevenire gli incendi boschivi e di tutelare e sviluppare il patrimonio forestale.

Detta propaganda sarà attuata mediante adeguata campagna di stampa e audiovisiva, nonchè mediante l'apprestamento di idonea segnaletica fissa e mobile.

CAPO III

Divieti e sanzioni

Art. 10.

E' vietato a chiunque di accendere fuochi all'interno dei boschi ed a distanza inferiore a 50 metri dai medesimi.

E' fatta eccezione per le persone incaricate della sorveglianza o addette alla gestione del bosco, nei limiti di quanto strettamente necessario e previa adozione delle opportune cautele.

E' in ogni caso consentita l'accensione di fuochi nei punti fissi all'uopo attrezzati dall'autorità forestale, nonchè l'uso di fornelli protetti da dispositivi o strutture atti ad impedire il diffondersi di faville o braci.

Art. 11.

E' vietato abbruciare stoppie o altri residui vegetali, ovvero dar fuoco alle discariche di rifiuti all'interno dei boschi ed a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi.

Tuttavia la stazione forestale può autorizzare tali abbruciamenti a distanza inferiore allo scopo di costituire fasce frangifuoco o di bonifica dei terreni, prescrivendo eventualmente l'adozione di cautele idonee ad evitare il pericolo di incendio.

Art. 12.

Chiunque, nei casi consentiti ai sensi dei precedenti articoli accenda un fuoco deve seguirne, o farne seguire da persona all'uopo incaricata, l'andamento fino all'atto dello spegnimento.

Art. 13.

E' vietato usare inceneritori sprovvisti di abbattitore di scintille all'interno dei boschi ed a distanza inferiore a 50 metri dai medesimi.

Art. 14.

Gli enti pubblici o privati gestori di strade aperte al traffico ordinario o di ferrovie che attraversano boschi o che siano con essi confinanti debbono provvedere alla sistematica ripulitura delle scarpate ai fini di evitare il pericolo di incendi boschivi.

Ai medesimi fini gli enti predetti sono tenuti a mettere in atto gli speciali trattamenti o accorgimenti tecnici che potranno essere prescritti dall'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Art. 15.

Nelle zone boscate comprese nel piano previsto dal capo I della presente legge, i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, è vietato per un periodo di venti anni l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo, salvo la ricostruzione degli immobili preesistenti. Per il periodo predetto le medesime zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.

Nel caso di violazione del comma precedente, ferme restando le altre sanzioni previste dalle norme in vigore, su proposta dell'autorità forestale competente per territorio l'autorità giudiziaria dispone, ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 47, mediante ordinanza provvisoriamente esecutiva, il ripristino, entro sei mesi, dello stato dei luoghi, da eseguirsi a cura e spese del trasgressore in solido con il proprietario o il possessore.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, in caso di inadempienza, i lavori di ripristino sono eseguiti dall'ispettorato ripartimentale delle foreste e le relative spese sono anticipate dalla provincia con diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 16.

Nelle zone individuate con il decreto di cui all'art. 5, primo comma, della presente legge, sino a quando non venga dichiarata la cessazione dello stato di eccezionale pericolo è vietato:

a) accendere fuochi a distanza inferiore a 200 metri dai boschi, salvo i casi in cui siano consentiti deroghe ai sensi del secondo e terzo comma del precedente art. 10;

b) abbruciare stoppie o altri residui vegetali ovvero dar fuoco alle discariche di rifiuti a distanza inferiore a 200 metri dai boschi;

c) far brillare mine all'interno dei boschi senza la preventiva autorizzazione della stazione forestale;

d) usare all'interno dei boschi motori sprovvisti di scarico di sicurezza;

e) fumare nei boschi.

Art. 17.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, qualora il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, chiunque viola le disposizioni sottorichiamate soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da L. 20.000 a L. 200.000 in caso di violazione di alcuna delle disposizioni contenute negli articoli 10, 12, 14 e 16, lettere *c*), *d*) ed *e*);

b) da L. 40.000 a L. 200.000 in caso di violazione di alcuna delle disposizioni contenute negli articoli 11 e 13;

c) da L. 30.000 a L. 200.000 in caso di violazione della disposizione di cui all'art. 16, lettera *a*);

d) da L. 50.000 a L. 200.000 in caso di violazione della disposizione di cui all'art. 16, lettera *b*).

In caso di recidiva entro un biennio l'ammontare minimo della sanzione come determinata ai sensi del comma precedente è raddoppiato.

Se le violazioni di cui ai precedenti commi sono compiute da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nella sanzione la persona rivestita dell'autorità o incaricata dalla direzione o vigilanza.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 5, primo comma, e 6 della legge provinciale 26 luglio 1973, n. 19, tenuto conto di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

CAPO IV

Disposizioni finanziarie

Art. 18.

Le somme riscosse ai sensi degli articoli 15, ultimo comma, e 17, della presente legge, saranno introitate nel bilancio della provincia.

Le somme versate alla tesoreria della provincia ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della presente legge, saranno introitate in opposito capitolo del titolo VI, contabilità speciali, dello stato di previsione dell'entrata, tabella *A*, della provincia, per essere utilizzate mediante l'imputazione ad apposito capitolo del titolo IV, contabilità speciali, dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, della provincia, della quota di spesa per l'esecuzione delle opere nell'importo pari al concorso versato dai proprietari.

Le eventuali economie imputabili al predetto capitolo di spesa saranno introitate nel bilancio della provincia. Nel caso in cui, per qualunque motivo non fosse disposta l'esecuzione delle opere, le somme anticipate dai proprietari saranno agli stessi restituite mediante imputazione al medesimo capitolo di spesa.

Per l'esercizio finanziario 1977 gli stanziamenti relativi ai capitoli di entrata e di spesa di cui al secondo comma del presente articolo sono autorizzati nell'importo di L. 100.000.000.

Per gli esercizi successivi, in relazione alle disposizioni di cui al successivo art. 19, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti nei corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Art. 19.

Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 400.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1981.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 20.

Alla copertura dell'onere di L. 400.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 19 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 21.

Nello stato di previsione dell'entrata, tabella *A*, per l'esercizio finanziario 1977, è introdotta le seguente variazione:

Di nuova istituzione:

Titolo VI - Contabilità speciali

Parte I - Partite di giro

Cap. 3170. — Riscossione di somme a titolo di concorso dei proprietari nelle spese per l'esecuzione di opere per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi . . . . L. 100.000.000

Art. 22.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 400.000.000

In aumento:

Cap. 4710 - Categ VIII. — Interventi per la difesa dei boschi dagli incendi . . . . L. 400.000.000

Di nuova istituzione:

Titolo IV - Contabilità speciali

Parte I - Partite di giro

Cap. 6670. — Utilizzo delle somme anticipate dai proprietari a titolo di concorso nelle spese per l'esecuzione di opere per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi . . . . . . L. 100.000.000

Totale variazione in aumento e di nuova istituzione L. 500.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 31 ottobre 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* BIANCO

(13208)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 agosto 1977, n. 16-103/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, per quanto attiene il programma di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, alla qualifica di insegnante delle scuole dell'infanzia, del ruolo delle insegnanti delle scuole dell'infanzia, nonché per quanto concerne le modalità di effettuazione del corso di cui all'art. 28 della medesima legge.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *dell'8 novembre* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 18, 28, 29 e 45 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 6192 di data 5 agosto 1977;

Decreta:

Art. 1.

Il programma d'esame per l'accesso al ruolo delle insegnanti delle scuole dell'infanzia consta di una prova scritta, della frequenza di un corso della durata di trenta giorni, per non meno di 150 ore complessive, che si conclude con una prova orale.

Art. 2.

La prova scritta verte su uno o più degli argomenti sottoindicati:

1) *Pedagogia*:

indirizzi principali della pedagogia dell'infanzia;

analisi comparativa metodologico-didattica fra diverse esperienze di educazione infantile;

le istituzioni educative dell'infanzia;

i diritti del bambino nelle carte internazionali;

conoscenza critico-storica e descrittiva degli «Orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali» (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647);

finalità e processi dell'educazione in ordine alla personalità, alla socialità e all'accesso al patrimonio culturale;

rapporti scuola - famiglia;

il ruolo della scuola dell'infanzia nella società contemporanea;

continuità e coerenza dell'azione educativa dell'adulto verso il bambino;

la scuola dell'infanzia come comunità educativa prescolastica;

l'interazione della scuola con l'ambiente culturale e sociale;

la pluralità degli interventi educativi;

autonomia didattica e istituzionale della scuola della infanzia;

dalla scuola dell'infanzia alla scuola elementare;

il rapporto con il bambino nella situazione educativa della scuola dell'infanzia: individualizzazione e promozione dell'attività di gruppo, organizzazione della sezione e della scuola, attuazione delle varie attività educative, interazione didattica in sezioni aperte alla costituzione di gruppi mobili intersezionali;

autorità e libertà nell'educazione;

permissività - non permissività; direttività - non direttività;

concetto di anormalità e integrazione scolastica del bambino;

tecnologie educative: mezzi di comunicazione sociale con particolare riguardo agli audiovisivi.

2) *Psicologia*:

cenni storici e oggetto dell'indagine psicologica;

fondamenti di psicologia generale e psicologia sociale;

aspetti psicologici dello sviluppo infantile: lo sviluppo di abilità motorie, manipolatorie, cognitive, espressive e verbali; i processi di sviluppo affettivo, emotivo e sociale con particolare riferimento alla socializzazione del bambino fino a 6 anni;

l'interiorizzazione di norme morali in situazioni sociali e il problema della religiosità;

valutazione del grado di sviluppo della personalità infantile; l'adattamento del bambino alla scuola dell'infanzia;

aspetti psicologici dei rapporti fra scuola e famiglia con particolare riferimento all'ambiente socio-familiare ed alla individuazione dei condizionamenti socio-familiari che influenzano lo sviluppo della personalità infantile;

aspetti psicologici e sociologici del disadattamento con particolare riferimento al problema dei bambini con deficienze, ritardi e difficoltà nello sviluppo motorio, percettivo, intellettuale e di adattamento al gruppo dei coetanei ed in relazione alla individuazione delle strategie di sostegno e delle terapie di normalizzazione del disadattato e dei problemi dell'inserimento del bambino disadattato nella sezione normale della scuola.

3) *Sociologia della famiglia:*

concetto di famiglia;

tipologie familiari analizzate storicamente in relazione all'ambiente culturale e socio-economico nel quale sono inserite.

Art. 3.

Il corso di cui al precedente art. 1 si svolge sotto la guida degli esperti della commissione esaminatrice del concorso; esso dovrà avere carattere teorico-pratico e dovrà prevedere la partecipazione attiva ad esercitazioni, seminari e gruppi di studio per non meno di 150 ore complessive e per un totale di trenta giorni.

Il corso sarà diretto a:

favorire la conoscenza dei problemi dell'educazione;

accertare e sviluppare le attitudini, le capacità e la preparazione professionale dei candidati;

promuovere l'approfondimento della didattica delle attività del bambino;

consentire una esperienza di approccio critico alla realtà della scuola dell'infanzia ed ai suoi problemi;

avviare un processo di acquisizione di competenze e di capacità di interventi adeguati per l'esercizio corretto del ruolo professionale.

Art. 4.

Il corso avrà inizio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta.

Lo stesso dovrà alternarsi in tre periodi di cui:

il primo sarà dedicato a una parte teorica consistente in lezioni, attività di seminario e di gruppi di studio;

il secondo sarà dedicato ad una parte pratica consistente in esercitazioni, rilevazioni, inchieste e applicazioni didattiche svolte individualmente o a gruppi;

il terzo sarà dedicato all'approfondimento teorico dei temi sviluppati nel secondo periodo nonché all'esame e discussione delle esercitazioni pratiche.

Per la parte teorica, il corso si svolgerà presso le sedi cui i candidati saranno appositamente indirizzati, secondo il programma e gli orari che saranno opportunamente predisposti dagli esperti cui è affidata la guida del corso stesso.

Per la parte pratica i candidati saranno ammessi a svolgere le loro attività di studio, di ricerca e di esercitazione anche nelle sezioni delle scuole dell'infanzia provinciali, con particolare preferenza alle sezioni del comprensorio da cui i candidati provengono.

Dell'avvenuta frequenza al corso, come suddiviso nei periodi di cui al secondo comma, dovrà essere data documentazione mediante l'apposizione giornaliera da parte dei candidati della propria firma su un apposito registro di presenza che sarà assegnato in dotazione al segretario della commissione, rispettivamente alle insegnanti delle sezioni della scuola dell'infanzia presso le quali saranno svolte le esercitazioni pratiche.

Detto registro dovrà essere controfirmato dai membri esperti della commissione, dal segretario e, per quanto ne compete, dall'insegnante presso la cui sezione si è svolta l'attività pratica.

Alla prova orale saranno ammessi quei candidati che abbiano partecipato ad almeno 120 ore delle 150 previste per il corso.

Gli eventuali casi di assenza o di impedimento dovuti a cause di forza maggiore, comunque nel limite complessivo massimo di 30 ore, dovranno essere idoneamente documentati o certificati e ritenuti giustificati dai membri della commissione cui è affidata la guida del corso.

Per lo svolgimento della parte teorica del corso gli argomenti da approfondire saranno quelli indicati per la prova scritta, oltre ai quali è data facoltà alla commissione di esplicare, guidare e coordinare lo svolgimento e l'approfondimento di tutte le discipline che saranno ritenute necessarie in relazione al quadro programmatico generale dei problemi della scuola dell'infanzia nella provincia autonoma di Trento.

Per lo svolgimento della parte pratica, le attività esercitative potranno vertere anche sui seguenti campi di ricerca:

a) rilevazione sui condizionamenti sociali e culturali che determinano diseguaglianze educative;

b) rilevazione sulle correlazioni fra adattamento scolastico e senso di sicurezza del bambino;

c) rilevazione sulle condizioni familiari in rapporto al comportamento del bambino;

d) rilevazione sul ruolo della figura materna e della figura paterna nella strutturazione della personalità infantile;

e) rilevazione delle influenze affettive sulla personalità del bambino (deprivazione e iperprotezione);

f) rilevazione degli effetti delle condizioni ambientali, con particolare riguardo alle strutture edilizie, sul processo educativo nella scuola materna;

g) uso di determinati materiali didattici e loro effetto sui processi di sviluppo e di maturazione;

h) osservazione sistematica del comportamento dei bambini e individuazione dei possibili interventi per la organizzazione delle attività educative;

i) formulazione di un piano di attività per mete educative da parte di un gruppo di educatrici;

l) formulazione di un piano di attività per mete didattiche a livello di una o più sezioni;

m) formulazione e realizzazione di ipotesi di lavoro relative alla utilizzazione di tecniche per l'apprendimento linguistico;

n) applicazione di tecniche per lo sviluppo dell'attività di socializzazione di una o più sezioni o nella comunità scolastica;

o) applicazione di strategie educative per lo sviluppo della creatività;

p) ricerca e individuazione di modalità e di tecniche per i vari momenti dell'educazione psico-motoria ed intellettuale del bambino;

q) interpretazione di esperienze di innovazione educativa e di sperimentazioni;

r) presentazione alla famiglia delle finalità e dei problemi della scuola materna;

s) ricerca e interpretazione dei rapporti fra scuola materna e scuola elementare e dei rapporti fra educatrici e insegnanti della scuola elementare.

Art. 5.

La prova orale sarà rivolta ad accertare la preparazione specifica sugli argomenti oggetto della prova scritta nonchè la capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso di cui ai precedenti articoli.

La stessa sarà altresì volta ad accertare la conoscenza da parte dei candidati dei diritti e doveri delle insegnanti delle scuole dell'infanzia nonchè dell'ordinamento provinciale della scuola dell'infanzia nel contesto dell'ordinamento amministrativo della provincia autonoma di Trento.

Art. 6.

Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento, in ordine alle modalità di svolgimento, di impostazione ed organizzazione del corso di cui all'art. 28 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, è in facoltà della commissione giudicatrice del concorso di deliberare sulle stesse.

Art. 7.

Il programma di cui al presente decreto rimarrà operante fino a quando sarà costituito il comitato provinciale per la innovazione e la sperimentazione previsto dall'art. 18 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, alla cui approvazione è subordinato il riconoscimento della ulteriore operatività.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 16 agosto 1977

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1977
Registro n. 41, *foglio n.* 142

(13464)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780080)